

AVVISO PER I DETENTORI DI ARMI

Il combinato disposto degli artt. 35 comma 7 e 38 comma 3 del TULPS, modificato dal decreto legislativo del 26.10.2010 n.204 che ha recepito la direttiva comunitaria 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi, prevede, tra l'altro, l'obbligo per chiunque di produrre ogni sei anni idonea certificazione medica dalla quale si evinca che il detentore non è affetto da malattie né da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Tale certificazione viene rilasciata anche dal medico legale delle Aziende Sanitarie Locali.